



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

CONVENZIONE

TRA

COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

TRA

Il Comando in Capo della Squadra Navale (nel seguito denominato CINCNAV), con sede legale in Roma, Via della Storta, n. 701 rappresentata dal Comandante in Capo *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la suindicata sede,

E

L'**Università degli Studi di Trieste** (nel seguito denominata UNITS), con sede legale in Trieste, Piazzale Europa, n. 1 (Codice Fiscale n. 80013890324), rappresentata dal Rettore *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la suindicata sede,

di seguito congiuntamente "le Parti" o singolarmente "la Parte".

VISTI

- l'art. 15 della L. n. 241/1990, "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 66/2010, "Codice dell'ordinamento militare";
- il D.P.R. n. 90/2010, "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- l'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, normativa tesa a disciplinare la materia dei c.d. «incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego»;
- la L. n. 448/2001, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", relativamente alla disciplina sull'istituzione di organismi collegiali;
- il D.Lgs. n. 81/2008, concernente le disposizioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- la Circolare della P.C.M., recante la disciplina della "Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della L. n. 241/1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 09 marzo 2010";

- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto d'ufficio;
- la L. n. 124/2007 ed il D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal D.P.C.M. n. 3/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. n. 5/2015, Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”;
- il D.I. n. 162/2012, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10”, che riporta, nell'Allegato 6, dell'articolo 2, comma 1, lettera b), gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze e s.m.i.;
- la Pubblicazione SMM 120/UEU, “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare” che contempla – nell'allegato alla Direttiva – specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la L. n. 341/1990, recante la “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, emanato con decreto rettorale del 13 marzo 2012, n. 261 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2012;
- il D.M. n. 270/2004, recante modifiche al regolamento recante “Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 (in particolare l'art. 10 comma 5 lettera d);
- la Strategia dell'Unione Europea per la Sicurezza Marittima e relativo Piano d'Azione, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2014 per l'intero settore marittimo;
- la Convezione stipulata in data 27 luglio 2020 tra la Marina Militare e l'Università di Trieste in materia di istituzione di corsi universitari in ingegneria navale;

PREMESSO CHE

- la dimensione marittima svolge un ruolo centrale per i popoli, in quanto il mare non solo ne influenza direttamente e indirettamente la maggior parte degli aspetti della vita delle comunità ma costituisce altresì l'elemento di continuità attraverso cui si realizza il flusso internazionale delle merci e delle risorse energetiche che è alla base della globalizzazione dell'economia e della sicurezza mondiale;
- in particolare per l'Italia il mare si configura come elemento strategico fondamentale da cui dipendono essenzialmente il ruolo geo-politico, la sicurezza, e l'economia nazionali e, pertanto, deve esserne garantito il libero uso, prevenendo e contrastando efficacemente tutti i rischi e le minacce presenti e future;
- in tale scenario, appare opportuno realizzare una politica di informazione e sensibilizzazione finalizzata ad accrescere nell'opinione pubblica la consapevolezza dell'importanza strategica della dimensione marittima per la sicurezza e la prosperità nazionali;
- la strategia dell'Unione Europea per la Sicurezza Marittima sostiene a tutti i livelli la coerenza tra le diverse politiche e strategie settoriali e rafforza in misura significativa il legame fra gli aspetti della politica marittima dell'Unione Europea e della cooperazione civile-militare;
- CINCNAV e UNITS convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione e partenariati strategici nei campi della ricerca e dell'interscambio su temi di interesse comune legati alla promozione e alla valorizzazione della dimensione marittima quale fondamento della prosperità e la sicurezza nazionale, europea e regionale;
- CINCNAV, nell'ambito delle proprie competenze e attività, intravede nella cooperazione con il mondo universitario un'opportunità di crescita umana e professionale, nonché un'occasione per una sempre maggiore integrazione all'interno del sistema paese, tra società civile e mondo militare;
- nella succitata Convenzione la Marina Militare e UNITS affermano il congiunto interesse a intensificare, sviluppare e perfezionare il loro rapporto di collaborazione sia con riferimento alla formazione sia all'attività di ricerca, indicando modalità opportune di contemperamento delle rispettive esigenze organizzative;

- CINCNAV e UNITS individuano nella sottoscrizione della presente Convenzione lo strumento negoziale precipuamente finalizzato a integrare la Convenzione stessa allo scopo di intensificare, sviluppare e perfezionare sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti d'istituto;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 (Oggetto)

CINCNAV e UNITS e loro rispettive articolazioni, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, concordano di cooperare per sviluppare partenariati e iniziative nell'ambito della ricerca e dell'interscambio su temi di interesse comune legati alla promozione e alla valorizzazione della dimensione marittima, con particolare riferimento ai settori del diritto e delle relazioni internazionali, della sicurezza marittima, della tutela dell'ambiente, della transizione ecologica e della biodiversità, della salvaguardia del patrimonio marittimo e della cultura del mare in generale, incentivando, altresì, il coinvolgimento dei principali Distretti e Parchi Tecnologici, gli enti di ricerca pubblici (CNR, ARPA, ecc.) nonché le istituzioni regionali di riferimento.

La collaborazione fra CINCNAV e UNITS si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche:

- attività di ricerca, ideazione e sviluppo di progetti o iniziative legati alle attività di interesse della Marina Militare e di UNITS nell'ambiente marittimo, nonché realizzazione di documenti filmici congiunti su riviste specializzate e di settore
- collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui Università e la Forze armata partecipano;
- promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;

- organizzazione di *Workshop*, di seminari, di lezioni di alti rappresentanti delle Parti a favore dei loro studenti, dirigenti, funzionari, operatori e rappresentanti, nonché eventi simili rivolti anche a tematiche di interesse comune sui settori sopraindicati;
- svolgimento di tirocini curriculari da parte di studenti UNITS presso le articolazioni di CINCNAV (Unità Navali, Reparti operativi, basi, etc.) definiti in maniera congiunta e fatte salve le valutazioni di competenza dei vari Comandi/Reparti in termini di salvaguardia dei prioritari interessi di sicurezza;
- svolgimento, ove possibile e fatte salve le valutazioni di competenza dei vari Comandi/Reparti, di visite presso sedi istituzionali e Comandi in Italia e in teatro di operazioni previo parere di CINCNAV;
- partecipazione a esercitazioni aeronavali di interesse delle Parti:
 - a. esercitazioni MARE APERTO (cadenza semestrale) per le fasi di pianificazione operativa e condotta in mare;
 - b. esercitazioni interforze e interagenzia a connotazione “*dual use*”;
 - c. esercitazioni bilaterali e multilaterali con paesi del Mediterraneo;
- partecipazione a campagne idrografiche e oceanografiche nazionali;
- sviluppo e collaborazione in progetti di ricerca, con particolare riferimento ai Programmi comunitari *Horizon Europe*, *ERASMUS* ed altri progetti europei e nazionali di cooperazione territoriale e transregionale, Progetti Nazionali Ricerca Militare (PNRM) nonché ai Progetti di Rilevanza e d’Interesse Nazionale (PRIN).

Art. 3 - Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, a concordare con l’altra, le attività da sviluppare e svolgere.

In particolare, UNITS si impegna a mettere a disposizione le proprie professionalità nonché le informazioni di specifico interesse per il conseguimento dell’oggetto della presente Convenzione.

UNITS si impegna inoltre ad accogliere personale CINCNAV presso le proprie strutture e, in particolare, a favorire lo svolgimento di eventi congiunti.

In particolare, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti istituzionali, CINCNAV si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e

professionalità, nonché informazioni di specifico interesse per la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività. CINCNAV si impegna, inoltre, ad accogliere personale di UNITS presso le proprie strutture nonché Unità Navali e, in particolare, a favorire lo svolgimento di attività congiunte.

La presente attività di collaborazione dovrà avvenire nel quadro delle disposizioni amministrative di ciascuna Parte e nel limite delle proprie disponibilità finanziarie.

Ciascuna Parte provvederà al pagamento delle competenze stipendiali del proprio personale.

Art. 4 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

Il personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Le Parti adottano un documento di cooperazione e di coordinamento nell'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ed informazione sui rischi interferenziali come stabilito dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. A tal fine, il suddetto documento di valutazione dei rischi interferenziali sarà condiviso nei contenuti generali e successivamente integrato e particolareggiato a cura dei datori di lavoro o dirigenti prevenzionali con i rischi sito-specifici ove si svolgono le attività, in osservanza delle disposizioni dell'art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008.

Art. 5 - Attività mediatica

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi a oggetto la presente Convenzione, ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi

di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione della presente Convenzione attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 6 - Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dei contraenti per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 8 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dalla Convenzione.

L'attività della Convenzione sarà limitata a carattere "non classificato".

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal GDPR Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018.

Art. 10 - Salvaguardia dei compiti istituzionali

Le Parti forniscono le prestazioni di cui alla presente Convenzione in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni

tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico - Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù della presente Convenzione attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Art. 11 - Tutela del patrimonio informativo della Difesa

In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'Amministrazione Difesa, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso, nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

È, a ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere la presente Convenzione, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.

Art. 12 - Conflitto di interessi

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.

Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione della presente Convenzione dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione all'altre, che procederà alle valutazioni del caso.

Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 13 - Referenti per l'attuazione della Convenzione

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.

Il Referente della Convenzione per UNITS è individuato nella persona del _____.

Il Referente della Convenzione per CINCNAV è individuato nel Capo Reparto Addestramento.

Art. 14 - Comitato Tecnico - Scientifico

Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico composto da 4 membri, di cui due per M.M. e due per UNITS, coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e definire le attività disciplinate dalla presente Convenzione ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti alla stessa che si dovessero rendere necessarie, stilando un programma di massima delle attività da compiere nel corso dell'anno.

Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.

Il Comitato Tecnico – Scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l'attuazione della Convenzione, altresì mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici: esso riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese a carico rispettivamente di ciascun Ente. Esso

soggiace comunque ai dettami dell'art. 18 della L. n. 488/2001 e all'art. 5 del D.lgs. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010.

Art. 15 - Uso del logotipo/logo istituzionale

Esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività di cui all'oggetto della presente Convenzione e nell'ambito delle attività da questo discendenti, le parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà, che, in nessun caso, sarà consentito per la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro.

Le Parti si impegnano a rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata alla presente Convenzione, oltre che nell'utilizzo del reciproco logotipo/logo, l'immagine dell'altra parte nonché a osservare e rispettare le prescrizioni vigenti, che saranno eventualmente messe a disposizione dell'altra parte per opportuna conoscenza.

L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di diritti di qualsivoglia tipologia sullo stesso. Le Parti pertanto dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, l'utilizzo del logotipo/logo dell'altra senza la previa autorizzazione di cui sopra e/o in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sarà in ogni caso ritenuto utilizzo abusivo.

Art. 16 - Durata e recesso

La presente Convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stessa, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa valutazione per CINCNAV della Relazione di chiusura a cura dei Referenti per la Convenzione da inoltrare allo Stato Maggiore della Marina Militare che riporti, oltre alla valutazione generale della presente Convenzione, il mantenimento delle esigenze/motivi che ne hanno originato la sottoscrizione o in alternativa ne indichi i nuovi.

Entrambe le Parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza all'altra Parte con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

E' fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della conclusione o del recesso.

Art. 17 - Modifiche alla Convenzione

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 18 - Divieto di cessione

La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 19 - Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 20 - Oneri finanziari e Costi

Dall'esecuzione della presente Convenzione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'Amministrazione Difesa e di UNITS, per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

Il personale di UNITS, su richiesta, potrà usufruire delle mense di servizio a terra o a bordo delle Unità navali impegnate nelle attività, previo pagamento del relativo controvalore.

Art. 21 - Legge applicabile e Foro competente

La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 22 - Firma

La presente Convenzione sarà sottoscritta a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis L. n. 241/1990, a pena nullità dello stesso.

LETTO, APPROVATO E FIRMATO DIGITALMENTE

Data

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Magnifico Rettore

Per il Comando in Capo della Squadra Navale
Il Comandante in Capo della Squadra Navale
